

D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

D.G. Istruzione, formazione e lavoro

D.d.u.o. 3 aprile 2020 - n. 4148

Applicazione dei provvedimenti statali in materia di emergenza epidemiologica COVID-19 Per lo svolgimento a distanza dei percorsi di base e trasversale nell'ambito dei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015

IL DIRIGENTE DELLA U.O. MERCATO DEL LAVORO

Richiamati:

- il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 inerente la «Disciplina organica dei contratti di lavoro e la revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183» ed in particolare l'art. 44 relativo all'apprendistato professionalizzante;
- la legge regionale 28 settembre 2006, n. 22 «Il mercato del lavoro in Lombardia», in particolare:
 - l'art. 4 demanda alle Province la programmazione territoriale, nonché gli interventi attuativi per le politiche attive di sostegno alla transizione al lavoro, fra cui l'apprendistato;
 - l'art. 20 prevede la promozione dell'apprendistato;
- la legge regionale 6 agosto 2007, n.19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia»;
- la d.g.r. del 23 dicembre 2015 n. 4676 «Disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato» con la quale in particolare si approva la disciplina della formazione di base e trasversale dell'apprendistato professionalizzante ai sensi dell'art. 44 del d.lgs n. 81/2015;
- la l.r. 15 ottobre 2015, n. 30 «Qualità, innovazione e internazionalizzazione dei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle ll. rr. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul Mercato del Lavoro»;
- il d.d.u.o. n. 12453 del 20 dicembre 2012 «Approvazione delle indicazioni regionali per l'offerta formativa relativa a percorsi professionalizzanti di formazione continua, permanente, di specializzazione, abilitante e regolamentata»
- IL DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 22 MARZO 2020 «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»

Visto il d.p.c.m. 8 marzo 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SG n. 59 dell'8 marzo 2020, «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», che recepisce e proroga alcune delle misure già adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e ne introduce ulteriori, volte a disciplinare in modo unitario il quadro degli interventi e a garantire uniformità su tutto il territorio nazionale all'attuazione dei programmi di profilassi;

Atteso che il richiamato d.p.c.m. sospende *i servizi educativi dell'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, ad esclusione dei medici in formazione specialistica e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo la possibilità di svolgimento a distanza*»;

Rilevato che il richiamato d.p.c.m., data la situazione di emergenza, contempla espressamente la possibilità di svolgere le lezioni con la modalità a distanza;

Visto il d.d.u.o. del 6 marzo 2020 n. 3005 con il quale si autorizza, anche in deroga alle disposizioni regionali vigenti, per il periodo di sospensione dei corsi professionali previsto dalle misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità per gli enti accreditati alla formazione di realizzare le attività didattiche in modalità E-Learning per i corsi autofinanziati già avviati prima del 23 febbraio 2020, ivi compresi i corsi regolamentati e abilitanti, ai sensi dei d.c.p.m. 1 marzo 2020 e 4 marzo 2020;

Viste le richieste provenienti dalle istituzioni formative, volte ad assicurare il completamento delle azioni formative e garantire il raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento previsti nei percorsi di apprendistato art. 44 del d.lgs. 81/2015;

Rilevata la necessità di garantire la continuità della formazione finalizzata all'acquisizione di competenze di base e trasversali nei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015;

Ritenuto pertanto:

- di consentire, in via sperimentale per il periodo di emergenza sanitaria CODIV-19 e comunque fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione delle attività formative, erogate sia con risorse pubbliche che autofinanziate, in modalità E-learning o FAD, per l'acquisizione di competenze di base e trasversale nei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015;
- di approvare i criteri di attuazione della formazione definiti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, volti sia al riconoscimento della spesa sia a garantire:
 - un reale supporto all'apprendimento con la relativa verifica dei risultati di apprendimento raggiunti
 - la tracciature delle modalità di utilizzo
 - il monitoraggio quali-quantitativo delle attività svolte;
- di rimandare a ciascuna amministrazione Provinciale Lombarda e alla Città Metropolitana di Milano l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, fatto salvo quanto disposto con il d.d.u.o. 12453/2012 e ss.mm.ii.;

Vista la l.r. 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale», nonché i provvedimenti organizzativi relativi alla XI Legislatura regionale che definiscono l'attuale assetto organizzativo della Giunta regionale con i relativi incarichi dirigenziali;

DECRETA

1. di consentire, in via sperimentale per il periodo di emergenza sanitaria CODIV-19 e comunque fino al 31 dicembre 2020, l'erogazione delle attività formative, erogate sia con risorse pubbliche che autofinanziate, in modalità e-learning o FAD, per l'acquisizione di competenze di base e trasversale nei contratti di apprendistato professionalizzante art. 44 d.lgs. 81/2015;

2. di approvare i criteri di attuazione della formazione definiti nell'allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto, volti sia al riconoscimento della spesa sia a garantire:

- un reale supporto all'apprendimento con la relativa verifica dei risultati di apprendimento raggiunti
- la tracciature delle modalità di utilizzo
- il monitoraggio quali-quantitativo delle attività svolte;

3. di rimandare a ciascuna amministrazione Provinciale Lombarda e alla Città metropolitana di Milano l'applicabilità delle disposizioni contenute nel presente provvedimento, fatto salvo quanto disposto con il d.d.u.o. 12453/2012 e ss.mm.ii.;

4. di trasmettere il presente atto a tutte le amministrazioni Provinciali e alla Città Metropolitana di Milano;

5. di disporre la pubblicazione del presente decreto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul portale istituzionale di Regione Lombardia;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

La dirigente
Paola Angela Antonicelli

Allegato A

INDICAZIONI REGIONALI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE A DISTANZA A SEGUITO DELLE RESTRIZIONI CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 PER I CONTRATTI DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE ART. 44 D.LGS 81/2015

Le misure imposte per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 disciplinate dall'Ordinanza regionale n. 515 del 21 marzo 2020¹ e dall'ultimo DPCM del 22 marzo 2020, nonché il prevedibile prolungarsi delle misure che si renderanno necessarie per contenere il contagio, impongono il ripensamento delle modalità di sostegno alle imprese come attualmente disciplinate nell'ambito delle politiche regionali.

Regione Lombardia intende introdurre e disciplinare la realizzazione in via sperimentale delle attività formative da erogate a distanza durante il periodo dello stato di emergenza di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020², al fine di garantire alle imprese, **comprese quelle che hanno fatto richiesta di cassa integrazione**, l'accesso alle misure, anche in questo momento di particolare difficoltà, il mantenimento dell'occupabilità dei lavoratori, attraverso la promozione di modelli innovativi di organizzazione del lavoro e il supporto ai processi di rilancio aziendale nella fase di ripresa sostenendo,

Le attività di formazione a distanza, erogate dagli operatori accreditati potranno prevedere esclusivamente la FAD o l'E-learning³ in modalità **sincrona**, attraverso l'utilizzo di piattaforme telematiche che possano garantire il rilevamento delle presenze da parte dei discenti con il rilascio di specifici output in grado di tracciare in maniera univoca la presenza dei discenti e dei docenti.

In particolare, si specifica che le piattaforme (Learning Management System) attraverso le quali potrà essere erogata la formazione a distanza dovranno:

- consentire di tracciare, estrarre e documentare in maniera univoca tramite log e reportistica i partecipanti, i tempi di accesso e la durata dell'utilizzo degli strumenti on line;
- consentire di tracciare l'esatta calendarizzazione delle lezioni sulle piattaforme dedicate, con il dettaglio della data e dell'orario di svolgimento;
- permettere di registrare le sessioni formative e le eventuali interazioni tra gli utenti loggati;
- garantire adeguate modalità e specifici strumenti d'interazione tra docenti e discenti (tramite connessione audio, video, chat ecc.).

¹ ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N. 505 DEL 21 MARZO 2020 "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: sospensione attività in presenza delle amministrazioni pubbliche e dei soggetti privati preposti all'esercizio di attività amministrative nonché modifiche dell'ordinanza n. 514 del 21/03/2020".

² DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 31 gennaio 2020 "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili".

³per E-learning si intende una specifica ed "evoluta" forma di FAD consistente in un modello di formazione in remoto caratterizzato da forme di interattività a distanza tra i discenti e i docenti e/o gli e-tutor e/o altri discenti, in modalità sincrona

Ai fini della rendicontazione delle spese gli operatori dovranno comunque produrre un **registro formativo e delle presenze predisposto e sottoscritto dal docente** con l'elenco dei partecipanti, la descrizione dell'argomento trattato, la data e l'ora della lezione.

Al registro deve essere sempre allegata la stampa dei report (log-file) prodotti dalla piattaforma (LMS).

Al fine di effettuare i controlli di primo livello inoltre l'Operatore dovrà fornire adeguate informazioni circa l'effettivo svolgimento della **formazione in FAD sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale**, pertanto la piattaforma deve prevedere un'utenza di accesso all'aula virtuale che consenta la verifica dell'effettivo svolgimento della formazione a distanza sincrona attraverso l'analisi dei log in tempo reale.